



**PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE
COMMISSARIO AD ACTA**

per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario

Deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 18.05.2015

DECRETO

N. 62

IN DATA 23/11/2016

OGGETTO:

Accordo tra il Governo le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b), della legge 21 ottobre 2005, n. 219, concernente la revisione e aggiornamento dell'Accordo Stato-Regioni 20 marzo 2008 (Rep. Atti n. 115/CSR) relativo alla stipula di convenzioni tra Regioni, Province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue" - Rep. atti n. 61/CSR. Recepimento.

Il Responsabile dell'istruttoria

Dr. Ermanno PAOLITTO

Il Direttore del Servizio
Prevenzione, Veterinaria e Sicurezza Alimentare

Dr. Michele COLITTI

Il Direttore Generale per la Salute

Dott.ssa Marinella D'INNOCENZO

Visto: Il Sub Commissario Ad Acta

Dott. Gerardo di MARTINO



PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE

COMMISSARIO AD ACTA

per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario

Deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 18.05.2015

DECRETO

N. 62

IN DATA 23/11/2016

Accordo tra il Governo le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b), della legge 21 ottobre 2005, n. 219, concernente la revisione e aggiornamento dell'Accordo Stato-Regioni 20 marzo 2008 relativo alla stipula di convenzioni tra Regioni, Province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue" - Rep. atti n. 61/CSR. Recepimento.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE

COMMISSARIO AD ACTA

PREMESSO che, con delibera del Consiglio dei Ministri in data 21 marzo 2013, il Presidente *pro-tempore* della Regione Molise, dott. Paolo di Laura Frattura, è stato nominato Commissario ad acta per la prosecuzione del vigente Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Molise, con l'incarico prioritario di adottare, sulla base delle linee guida predisposte dai Ministeri affiancanti, i programmi operativi per gli anni 2013 – 2015 (ai sensi dell'art.15, comma 20, del D.L. 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni in Legge 7 agosto 2012, n.135) e di procedere alla loro attuazione;

VISTA la successiva delibera del Consiglio dei Ministri del 18 maggio 2015;

RICHIAMATO l'Accordo Stato- Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, recante "Accordo concernente l'intervento straordinario per l'emergenza economico-finanziaria del servizio sanitario della Regione Molise e per il riassetto della gestione del Servizio sanitario

regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 604, della legge 23 dicembre 2014, n.190" (Repertorio Atti n.: 155/CSR del 03/08/2016) ;

VISTO il decreto commissariale n. 52 del 12.09.2016 : *"Accordo sul Programma Operativo Straordinario 2015-2018 della Regione Molise. (Rep. Atti n.: 155/CSR del 03/08/2016). Provvedimenti."*;

ATTESO che tanto rileva a titolo di istruttoria tecnica in fatto ed in diritto del responsabile del procedimento, secondo le disposizioni di cui alla legge regionale n. 10 del 3 Marzo 2010 e ss.mm.ii;

ATTESO che il contenuto del presente atto è pienamente coerente con gli obiettivi del vigente Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario;

VISTO il D. Lgs. 30-12-1992, n. 502 e s.m.i. di riordino della disciplina in materia sanitaria che, tra l'altro, stabilisce all'art. 2 che spetti alle Regioni la determinazione dei principi sull'organizzazione dei servizi e sull'attività destinata alla tutela della salute e dei criteri di finanziamento delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, nonché le attività di indirizzo tecnico, promozione e supporto nei confronti delle medesime, anche in relazione al controllo di gestione e alla valutazione della qualità delle prestazioni sanitarie;

VISTA la L. 21-10-2005, n. 219 «Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati» e richiamati in particolare:

- l'art. 5 comma 1 lett. c) che comprende la promozione della donazione del sangue tra i livelli essenziali di assistenza in materia di attività trasfusionali;
- l'art. 6 comma 1 lett. b) ai sensi del quale con uno o più accordi tra Governo, Regioni e Province autonome sanciti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano viene adottato uno schema tipo per la stipula di convenzioni con le associazioni e federazioni di donatori di sangue per permettere la partecipazione delle stesse alle attività trasfusionali. Lo schema tipo di convenzione individua anche le tariffe di rimborso delle attività associative uniformi su tutto il territorio nazionale. Viene comunque garantita alle associazioni e federazioni di donatori di sangue la più ampia partecipazione alla definizione dell'accordo ed alla programmazione regionale e locale delle attività trasfusionali;
- l'art. 7 comma 2 in base al quale le Associazioni di donatori volontari di sangue e le relative federazioni concorrono ai fini istituzionali del Servizio sanitario nazionale attraverso la promozione e lo sviluppo della donazione organizzata di sangue e la tutela dei donatori.

CONSIDERATO che le intervenute disposizioni normative conseguenti all'attuazione sia della L. 21 ottobre 2005, n. 219, sia degli atti di recepimento di direttive europee, finalizzate alla garanzia dei livelli essenziali di assistenza in materia di attività trasfusionali, comportano sempre più il responsabile coinvolgimento e impegno delle Associazioni e Federazioni di donatori volontari di sangue nel raggiungimento degli obiettivi della rete trasfusionale in termini di programmazione, autosufficienza, sicurezza, qualità;

VISTI

- il Decreto del 2 novembre 2015 «Disposizioni relative ai requisiti di qualità' e sicurezza del sangue e degli emocomponenti»;
- il Decreto del Ministro della salute 18 aprile 2007, recante “ Indicazioni sulla finalità statutaria delle Associazioni e Federazioni dei donatori volontari di sangue;
- il Decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 207, recante "Attuazione della direttiva 2005/61/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda la prescrizione in tema di rintracciabilità del sangue e degli emocomponenti destinati a trasfusioni e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi";
- il Decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 208, recante "Attuazione della direttiva 2005/62/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali";
- il Decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261 recante «Revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, recante attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti»;
- il Decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2007, recante “Istituzione del sistema informativo dei servizi trasfusionali”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 gennaio 2008 n.13;
- l'Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 20.03.2008 sulla definizione dello schema tipo per la stipula di convenzioni tra Regioni, Province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lettera b) della Legge 21 ottobre 2005 n. 219 (Rep. Atti n. 115/CSR);

VISTA la D.G.R. 15 aprile 2009, n. 385 «Recepimento Accordo Conferenza Permanente Stato Regioni e Province Autonome - Rep. Atti n. 115/CSR del 20.3.2008: Approvazione schema tipo per la stipula di convenzioni con le associazioni e federazioni dei donatori di sangue: " Ridefinizione delle tariffe di rimborso per le attività associative e di raccolta associativa»;

VISTA la D.G.R. 18 luglio 2011, n. 512 « Recepimento dell'Accordo tra il Governo e le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano sui requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue degli emocomponenti e sul modello per le visite di verifica, sancito in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 16 dicembre 2010 - Rep. Atti n.242/CSR.»;

RICHIAMATO il decreto commissariale n. 22 del 31 maggio 2012 «*Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza in condizioni di appropriatezza ed efficacia nell'utilizzo delle risorse di cui all'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005. Atti della*

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome e della Conferenza Unificata. Recepimento di Accordi e Intese in materia di Salute sanciti nell'anno solare 2011» con il quale, tra l'altro, si é provveduto a recepire anche l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento relativo a "Caratteristiche e funzioni delle Strutture regionali di coordinamento (SRC) per le attività trasfusionali" - Rep. Atti n. 206/CSR del 13.10.2011;

CONSIDERATO in particolare che l'Accordo Rep. Atti n. 206/CSR del 13.10.2011, recepito con il sopra indicato D.C.A. 31 maggio 2012, n. 22, stabilisce nell'Allegato "A" quanto segue:

- punto 3: alle attività della SRC, attraverso gli appositi organismi, é garantita una "adeguata" partecipazione delle Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue riconosciute a livello regionale;
- punto 6.1: la SRC definisce il programma per l'autosufficienza regionale del sangue e dei suoi prodotti per l'anno successivo di concerto con i rappresentanti delle Associazioni e Federazioni di donatori riconosciute a livello regionale;
- punto 6.2: la SRC coordina l'attività di raccolta, conformemente ai programmi annuali per l'autosufficienza del sangue e dei suoi prodotti, di concerto con le Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue rappresentative su base regionale, le attività relative ai rapporti convenzionali con le Associazioni e Federazioni dei donatori, nonché la promozione della donazione volontaria, anonima, non remunerata e consapevole del sangue e degli emocomponenti;

VISTO l'Accordo Stato-Regioni sul documento "Linee guida per l'accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti" (articolo 20, legge 219/2005) - Repertorio Atti n. 149 del 25 luglio 2012;

VISTO Piano Sangue e Plasma per il triennio 2013-2015 della Regione Molise, approvato con il Decreto del Presidente della Regione Molise – Commissario ad acta per l'Attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario n. 52 del 21 novembre 2012 il quale:

- al Paragrafo 11 «*Valorizzazione del ruolo delle Associazioni del Volontariato del sangue*» riconferma il ruolo fondamentale svolto dalle Associazioni di volontariato del sangue presenti ed operanti da molti anni nel territorio e nel tessuto sociale molisano, imprescindibile punto di riferimento non solo per l'approvvigionamento di sangue ed emocomponenti ma anche per la meritoria opera di sensibilizzazione a condivisi valori di solidarietà che si esprimono nella donazione periodica, volontaria, gratuita, anonima e responsabile volontariato del sangue. La Regione ne valorizza il ruolo attraverso il coinvolgimento nelle attività di pianificazione della raccolta di sangue e nella gestione diretta della raccolta stessa attraverso la stipula di convenzioni;

- al Paragrafo 1 «*Organizzazione del Sistema Trasfusionale della Regione Molise*» prevede la partecipazione ai lavori della Struttura Regionale di Coordinamento (S.R.C.) di un rappresentante delle Associazioni di donatori riconosciute ai sensi della L. R. 5 aprile 2007, n. 10 indicato dalla Conferenza regionale per il Volontariato;

VISTA l'Intesa del 10 luglio 2014 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente il nuovo PATTO PER LA SALUTE per gli anni 2014-2016 - Rep. n. 82/CSR;

VISTA la Legge 11 agosto 1991, n. 266 – Legge quadro sul volontariato;

VISTA la L. R. 5 aprile 2007, n. 10 recante «Nuove norme per la promozione del volontariato nella Regione Molise» che stabilisce espressamente che la Regione Molise, ai sensi della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3: "Modifiche al titolo V della Costituzione", in conformità ai principi stabiliti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, promuove ed incentiva lo sviluppo delle organizzazioni di volontariato, salvaguardandone l'autonomia, riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività del volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà, pluralismo e sussidiarietà e ne favorisce l'apporto originale per il perseguimento delle finalità di carattere sociale, civile, culturale;

VISTO l'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lett. b), della legge 21 ottobre 2005, n. 219, del 14 aprile 2016 - Rep. Atti n. 61/CSR concernente la "Revisione e aggiornamento dell'Accordo Stato - Regioni 20 marzo 2008, Rep. Atti n. 115/CSR relativo alla stipula di convenzioni tra Regioni, Province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue";

CONSIDERATO che con il suddetto Accordo sono approvati:

- lo "schema-tipo" di convenzione tra le Regioni e le Province autonome e le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue
- le corrispondenti quote di rimborso uniformi e omnicomprensive su tutto il territorio nazionale, come definiti rispettivamente negli Allegati 1 e 2 del medesimo Accordo di cui costituiscono parte integrante

EVIDENZIATO che le attività svolte dalle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, oggetto della convenzione, possono essere le seguenti:

- a) Attività di gestione associativa (disciplinare A)
- b) Attività di gestione di Unità di Raccolta (disciplinare B), laddove prevista dai modelli organizzativi regionali;

RITENUTO di provvedere al suo formale recepimento;

VISTA la Legge regionale 1° aprile 2005, n. 9, recante "Riordino del Servizio sanitario regionale", come modificata dalla Legge regionale 26 novembre 2008, n. 34;

in virtù dei poteri conferiti con le Deliberazioni del Consiglio dei Ministri, di cui in premessa,

DECRETA

Per le motivazioni in premessa riportate, che si intendono integralmente richiamate:

- di recepire, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate, l'Accordo tra il Governo le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b), della Legge 21 ottobre 2005, n. 219, concernente la "Revisione e aggiornamento dell'Accordo Stato - Regioni 20 marzo 2008 relativo alla stipula di convenzioni tra Regioni, Province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue" (Rep. Atti n.61/CSR), allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di stabilire le corrispondenti quote di rimborso uniformi e omnicomprensive su tutto il territorio regionale così come definite nell'Allegato 2 dell'Accordo del 14 aprile 2016, che si recepisce con il presente provvedimento;
- di stabilire inoltre che alla convenzione di cui all' "Allegato 1" del recepito Accordo 14 aprile 2016 accedono le Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue i cui statuti corrispondono alle finalità previste dal Decreto del Ministro della Salute del 18 aprile 2007, in attuazione dell'articolo 7 comma 3 della legge n. 219 del 2005, regolarmente iscritte al Registro regionale delle Organizzazioni di volontariato in possesso dei requisiti di cui alla legge n. 266 del 1991;
- di demandare ogni seguito di competenza alla Direzione Generale per la Salute della Regione Molise e alla Direzione Generale dell'ASREM dando atto che il monitoraggio delle attività previste verrà effettuato attraverso il Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza di cui all'Intesa Stato Regioni del 23 marzo 2005.

Il presente decreto, composto da n. 7 (sette) pagine e n. 1 (uno) allegato, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise e notificato ai competenti Dicasteri.

IL COMMISSARIO *ad ACTA*

Paolo di Laura Frattura

